



COMUNE DI GUARDA VENETA

PROVINCIA DI ROVIGO

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI
ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI

Capo I
FINALITA' PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Finalità ed ambito di applicazione del regolamento

1. Con il presente regolamento il Comune, in esecuzione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia ed in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, sancito dall'art. 118, comma 4, della Costituzione italiana, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere ad enti pubblici o privati.
2. Le norme del presente regolamento non si applicano:
 - a. ai contributi, comunque denominati, erogati a soggetti a cui il Comune partecipa;
 - b. ai contributi e ai benefici economici erogati a persone fisiche o famiglie, in stato di bisogno, per finalità socio assistenziali;
 - c. alle quote associative;
 - d. ai contributi previsti in apposite convenzioni stipulate dal Comune.
3. Restano salve le disposizioni relative a esenzioni, agevolazioni, tariffe e prezzi agevolati, fruizione gratuita di prestazioni, servizi e beni mobili e immobili di proprietà del Comune, contenute nei vigenti regolamenti comunali di settore.

Art. 2

Principi generali

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere ad enti pubblici o privati è ammessa solo se funzionale al perseguimento dei fini istituzionali del Comune e degl'interessi pubblici che, per legge, lo stesso è tenuto a soddisfare.
2. L'osservanza delle norme contenute nel presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità dei provvedimenti con i quali vengono disposte le concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere ad enti pubblici o privati.

Art. 3

Definizioni

1. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento si intendono per:
 - a. contributi per attività ordinarie: le sovvenzioni, i contributi, i sussidi ed ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, concessi dal Comune ad enti pubblici o privati per l'espletamento delle loro attività ordinarie di utilità sociale;
 - b. contributi per manifestazioni, iniziative o progetti: le sovvenzioni, i contributi, i sussidi ed ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, concessi dal Comune ad enti pubblici o privati per la realizzazione di manifestazioni, iniziative o progetti di utilità sociale ed organizzati sul territorio comunale;
 - c. contributi straordinari: le sovvenzioni, i contributi, i sussidi ed ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, a carattere straordinario e non ricorrente, concessi dal Comune ad enti pubblici o privati per l'espletamento di manifestazioni, iniziative o progetti di utilità sociale, organizzati sul territorio comunale e giudicate dall'Amministrazione di particolare rilievo.

Art. 4

Trasparenza

1. Gli atti e le informazioni relative alla concessione di cui al presente regolamento sono pubblicati all'albo pretorio informatico e sul sito internet del Comune per la durata prevista dalla legge.
2. Di tali atti ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, nel rispetto della normativa in materia di accesso.

Capo II SOGGETTI AMMESSI, SETTORI D'INTERVENTO E PROCEDURE

Art. 5 Soggetti ammessi e requisiti richiesti

1. Il Comune può concedere, nel rispetto dei principi di cui al precedente articolo 2, contributi per attività ordinarie, per manifestazioni, iniziative o progetti, nonché contributi straordinari unicamente a favore di:
 - a. enti pubblici o ecclesiastici, per le attività che gli stessi svolgono a beneficio della Comunità locale;
 - b. enti privati costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta come persona giuridica, di fondazione o di comitato, per le attività che gli stessi svolgono a beneficio della Comunità locale;
2. Le associazioni non riconosciute ed i comitati devono essere formalmente costituite con atto sottoscritto in data precedente, di almeno 6 mesi, la richiesta di contributo.
3. Possono ricevere contributi solo quegli enti che presentano tutti i seguenti requisiti:
 - a. non perseguono scopi di lucro;
 - b. svolgono attività attinenti ai fini istituzionali del Comune;
4. La concessione dei contributi è vincolata all'impegno dell'ente beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato assegnato.
5. Non sono consentite erogazioni a favore di partiti politici e sindacati.

Art. 6 Settori d'intervento

1. I settori per i quali l'Amministrazione comunale può effettuare la concessione di contributi ad enti pubblici o privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono, di norma, i seguenti:
 - a) attività di solidarietà sociale;
 - b) attività sportive e ricreative del tempo libero;
 - c) attività per la tutela e valorizzazione della località, dei valori storici e delle tradizioni;
 - d) attività culturali, artistiche ed informative;
 - e) attività per lo sviluppo economico;
 - f) attività per la tutela del territorio e dell'ambiente.

Art. 7 Procedura relativa alla concessione di contributi per attività ordinarie, per manifestazioni, iniziative o progetti

1. La Giunta comunale stabilisce con propria deliberazione, adottata entro un mese dall'approvazione del bilancio di previsione ed in conformità al Documento unico di programmazione, i termini entro i quali, a seconda della natura dell'intervento, i soggetti interessati possono presentare le loro richieste di contributo al Comune per le attività ordinarie oppure per manifestazioni, iniziative o progetti. I termini fissati, in base ai quali vengono predisposti i piani d'intervento, sono perentori.
2. La Giunta comunale, con la deliberazione di cui al precedente comma 1, può stabilire anche che nel corso dell'anno siano espletate più procedure per l'erogazione di contributi, in tal caso, lo stesso ente non può percepire più di un contributo all'anno, salvo sussistere le condizioni di

straordinarietà previste dall'art. 11.

3. La Giunta comunale può rivedere o modificare, in corso d'anno, il piano delle scadenze al fine di correlarlo con le esigenze di adeguamento della programmazione degli interventi per effetto di variazioni nelle disponibilità finanziarie o del verificarsi di eventi imprevedibili.

4. Con la deliberazione di cui al primo comma sono determinati i tempi per l'espletamento del procedimento istruttorio, anche per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge n. 241/1990, i termini per il riparto, nonché per la concessione ed erogazione dei contributi.

Art. 8

Istanza di contributo per attività ordinarie

1. Gli enti pubblici o privati che richiedono la concessione di un contributo per attività ordinarie devono presentare un'istanza scritta, utilizzando preferibilmente l'apposito modello predisposto dal Comune e pubblicato sul sito internet istituzionale, a firma del rappresentante legale, con la quale attestano la forma ed i requisiti previsti dall'art. 5, corredata dallo statuto dell'ente, salvo essere già stato acquisito dal Comune, e dal programma delle attività che prevede di realizzare, al fine di verificarne l'attinenza con i fini istituzionali del Comune e l'utilità sociale.

2. Per le richieste presentate l'anno successivo a quello per il quale l'ente ha fruito del contributo del Comune, oltre al programma per il nuovo anno, il soggetto richiedente deve presentare idonea rendicontazione relativa alla gestione precedente, dalla quale il Comune possa evincere che il contributo erogato è stato effettivamente destinato all'intervento per il quale era stato concesso.

3. In assenza di idonea rendicontazione il Comune non può procedere a nuove erogazioni.

Art. 9

Istanze di contributo per manifestazioni, iniziative e progetti

1. Gli enti pubblici o privati che richiedono la concessione di un contributo per la realizzazione di manifestazioni, iniziative o progetti, devono presentare un'istanza scritta, utilizzando preferibilmente l'apposito modello predisposto dal Comune e pubblicato sul sito internet istituzionale, a firma del rappresentante legale, con la quale attestano la forma ed i requisiti previsti dall'art. 5, corredata dallo statuto dell'ente, salvo essere già stato acquisito dal Comune, e dal programma dettagliato della manifestazione, iniziativa o progetto, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata, al fine di verificarne l'attinenza con i fini istituzionali del Comune e l'utilità sociale. Inoltre, l'istanza di concessione deve essere corredata dal quadro economico nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di finanziarle, incluse quelle a proprio carico.

2. Entro 90 giorni dalla realizzazione della manifestazione, iniziativa o progetto, l'ente deve trasmettere, a pena di decadenza dal contributo, idonea rendicontazione dalla quale il Comune possa evincere che l'attività è stata effettivamente svolta e finanziata.

Art. 10

Ripartizione dei contributi per attività ordinarie, per manifestazioni, iniziative o progetti

1. Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio all'ufficio competente per materia, che provvede entro i termini di cui all'art. 7, a verificare la forma giuridica del soggetto richiedente ed i requisiti di ammissione previsti dall'art. 5.

2. Le istanze istruite sono rimesse da ciascun ufficio alla Giunta comunale, riepilogate in un prospetto compilato distintamente per ciascuna finalità d'intervento, nel quale sono evidenziate le richieste che risultano prive della forma o dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme di legge o con il presente regolamento.

3. La Giunta comunale, tenuto conto degli obiettivi programmatici previsti nel Documento unico di programmazione approvato dal Consiglio comunale, delle risorse disponibili in bilancio, della rilevanza

territoriale delle attività indicate dal richiedente e dell'utilità sociale, formula un piano di riparto dei contributi.

4. Nessun intervento può essere disposto dalla Giunta comunale a favore di soggetti per iniziative che, secondo l'istruttoria amministrativa, sono risultati privi dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme di legge o regolamentari.

5. Sulla base del piano di riparto approvato dalla Giunta, i servizi competenti:

- a. assumono gli impegni di spesa e liquidano i contributi per le attività ordinarie;
- b. assumono gli impegni di spesa e liquidano i contributi per manifestazioni, iniziative o progetti, entro al massimo 15 giorni dalla presentazione dell'idonea rendicontazione di cui al precedente art. 9, comma 2.

Art. 11

Procedura relativa alla concessione di contributi straordinari

1. La Giunta comunale, eccezionalmente, qualora non sia possibile intervenire con le modalità di cui al precedente art. 7, sulla base dell'istruttoria svolta dal Servizio competente, con apposita deliberazione, tenuto conto degli obiettivi programmatici previsti nel Documento unico di programmazione approvato dal Consiglio comunale, delle risorse disponibili in bilancio, della particolare rilevanza territoriale ed utilità sociale, nonché dell'importanza dell'intervento richiesto, può concedere contributi straordinari ad enti pubblici o privati che presentano i requisiti di cui all'art. 5.

Art. 12

Istanza per la concessione di contributo straordinario

1. Le istanze relative a contributi straordinari e non ricorrenti possono essere presentate nel corso dell'anno e con le medesime forme ed i contenuti di cui al precedente art. 9.

Art. 13

Decadenza

1. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare i finanziamenti ricevuti esclusivamente per le attività, le manifestazioni, le iniziative ed i progetti per cui sono stati concessi.
2. I beneficiari decadono dal contributo concesso nel caso:
 - a. in cui l'attività non venga svolta.
 - b. di modifica sostanziale del programma delle attività, manifestazioni, iniziative o progetti per cui è stato concesso il contributo.
3. Qualora l'attività programmata, la manifestazione, l'iniziativa o il progetto venga svolta in misura parziale o differente, è consentito, anziché dichiarare la decadenza, procedere alla riduzione del contributo concesso in relazione all'attività svolta, previa comunicazione e assenso in forma scritta delle modifiche avvenute da parte del Comune.

Art. 14

Divieto di ripiano perdite o maggiori spese

1. Il contributo del Comune non può essere richiesto né concesso per il ripiano di perdite o la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti di cui all'art. 5. Non può, altresì, essere richiesto per eventuali maggiori spese derivanti da manifestazioni, iniziative o progetti realizzati.
2. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di rapporti giuridici sorti, a qualsiasi titolo, fra l'ente beneficiario dell'intervento finanziario e soggetti terzi.
3. Il Comune non assume, sotto alcun aspetto, responsabilità in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come

non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici o privati che ricevono dal Comune contributi, anche nell'ipotesi che negli organi amministrativi del soggetto beneficiario vi siano rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà esser fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.

Art. 15
Risultanze dell'apporto del Comune

1. Gli enti pubblici e privati che ricevono contributi sono tenuti a far risultare, nei modi concordati con il Comune e nei limiti previsti dalla normativa vigente, l'apporto finanziario fornito da quest'ultimo.
- 2.